


**LAVORI DI ADEGUAMENTO PER LA SICUREZZA INCENDI
III° LOTTO - OSPEDALE SAN BORTOLO**

IMMOBILE	EDIFICIO	LIVELLO	CODICE
Ospedale San Bortolo	3		

LIVELLO PROGETTAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO

**Capitolato Speciale di Appalto - Parte A -
- Definizioni tecniche ed economiche dei lavori -**

COMMITTENTE

UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N.8 BERICA

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giovanni PAVESI

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

Dott. Ing. Antonio NARDELLA

 ANTONIO
NARDELLA
AULSS 8
BERICA
26.10.2021
13:01:02
UTC


Codice Progetto	Codice Elaborato
1811	CSA-A

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI



Firmato digitalmente da

Gabriele Bettio

CN = Bettio Gabriele

T = Perito

Industriale

SerialNumber =

TINT-BTTGRL66L28

B485F

C = IT

 Tel. +39 0444 52.01.84
 Fax +39 0444 27.52.52
 Cell. +39 335 5864809
 e-mail: studio.elettroprogetti@gmail.com
 Pec : gabriele.bettio@pec.epi.it

 Sede Amministrativa:
 Via Garibaldi n°4/2 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
 Sede Operativa:
 Via Lago d'Orta n°2 - 36100 Vicenza

Revisione	Descrizione			DATA
00	Prima Emissione	ELABORAZIONE	per. ind. Gabriele Bettio	15/09/2018
		VERIFICA	Ing. Antonio Nardella	
		VALIDAZIONE	Ing. Antonio Nardella	
		APPROVAZIONE	Ing. Antonio Nardella	

TABELLA DELLE REVISIONI				
REV	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO RUP	APPROVATO DIR
01	15/09/2018	PRIMA EMISSIONE	Ing. Antonio Nardella	Ing. Antonio Nardella
02	18/10/2021	SECONDA EMISSIONE - revisione normativa	Ing. Antonio Nardella	Ing. Antonio Nardella

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT

SOMMARIO

SEZIONE A	DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI	7
A.01	NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	8
A.01.1	Oggetto dell'appalto.....	8
A.01.2	Descrizione dei lavori	8
A.01.3	Ammontare dell'appalto.....	8
A.01.4	Classificazione dei lavori	9
A.01.5	Modalità di stipulazione del contratto	9
A.02	DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	10
A.02.1	Conoscenza delle condizioni di appalto	10
A.02.2	Documenti che fanno parte del contratto	10
A.02.3	Documentazione di progetto	10
A.02.4	Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	12
A.02.5	Fallimento dell'appaltatore	12
A.02.6	Rappresentante dell'appaltatore e domicilio	12
A.02.7	Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	13
A.02.8	Convenzioni in materia di valuta e termini	13
A.02.1	Protocollo di legalità	13
A.02.1	Trattamento dei dati personali.....	13
A.03	TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	14
A.03.1	Consegna e inizio dei lavori	14
A.03.2	Termini per l'ultimazione dei lavori	15
A.03.3	Proroghe	15
A.03.4	Sospensioni ordinate dalla DL.....	16
A.03.5	Sospensioni ordinate dal RUP	17
A.03.6	Penali in caso di ritardo	17
A.03.7	Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore.....	17
A.03.8	Inderogabilità dei termini di esecuzione	18
A.03.9	Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	19
A.04	CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	19
A.04.1	Lavori a misura	19
A.04.2	Eventuali lavori a corpo	19
A.04.3	Lavori in economia	20
A.04.4	Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....	20
A.05	DISCIPLINA ECONOMICA	20
A.05.1	Anticipazione dell'importo contrattuale.....	20
A.05.2	Pagamenti in acconto	21
A.05.3	Pagamenti a saldo	22
A.05.4	Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti	22
A.05.5	Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo	23
A.05.6	Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo.....	23

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT

A.05.7	Cessione del contratto e cessione dei crediti	24
A.06	CAUZIONI E GARANZIE	24
A.06.1	Cauzione definitiva	24
A.06.2	Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore	25
A.07	DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	25
A.07.1	Presa in consegna dei lavori ultimati	26
A.07.2	Variazione dei lavori	26
A.07.3	Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	26
A.07.4	Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione	27
A.08	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	27
A.08.1	Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	27
A.08.2	Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere	28
A.08.3	Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)	29
A.08.4	Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento	29
A.08.5	Piano operativo di sicurezza (POS)	30
A.08.6	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	30
A.09	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	31
A.09.1	Subappalto	31
A.09.2	Responsabilità in materia di subappalto	31
A.09.3	Pagamento dei subappaltatori	32
A.10	CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	32
A.10.1	Accordo bonario e transazione	33
A.10.2	Definizione delle controversie	33
A.10.3	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	34
A.10.4	Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)	34
A.10.5	Risoluzione del contratto. Recesso dal contratto da parte della Stazione Appaltante	35
A.11	NORME FINALI	37
A.11.1	Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	37
A.11.2	Disciplina antimafia	39
A.11.3	Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto	40
A.11.4	Spese contrattuali, imposte, tasse	40
SEZIONE B	ORDINE DA TENERSI NEI LAVORI	41
B.01	Direzione Lavori	42
B.02	Direzione tecnica	42
B.03	Presa in consegna anticipata	42
B.04	Conservazione - Manutenzione - Garanzie	42
B.05	Condotta dei lavori e sede operativa	43
B.06	Cartello di cantiere	43
B.07	Custodia del cantiere	43
B.07.1	Utilizzo di materiali recuperati o riciclati	43
B.08	Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	43
B.09	Interruzioni del servizio	44

Titolo: CAPITOLATO SPECIALE APPALTO Nome doc.: CSA	Ver. : 01. del 29/09/2009	Foglio 4 di 47
---	------------------------------	----------------

B.10	Documentazione finale	44
B.11	Oneri a carico dell'Appaltatore nell'installazione e nella gestione del cantiere	45
B.12	Rapporti con enti terzi.....	47

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT

Titolo: CAPITOLATO SPECIALE APPALTO Nome doc.: CSA	Ver. : 01. del 29/09/2009	Foglio 5 di 47
---	------------------------------	----------------

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT

Titolo: CAPITOLATO SPECIALE APPALTO Nome doc.: CSA	Ver. : 01. del 29/09/2009	Foglio 6 di 47
---	------------------------------	----------------

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT

Titolo: CAPITOLATO SPECIALE APPALTO Nome doc.: CSA	Ver. : 01. del 29/09/2009	Foglio 7 di 47
---	------------------------------	----------------

SEZIONE A DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT

A.01 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

A.01.1 Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto consiste nei lavori di adeguamento alla sicurezza incendi dell'Edificio III° Lotto ai sensi del DM 19/03/2015 "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18/09/2002". Nell'appalto si ritengono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completo in ogni aspetto e rispondente alle condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste in ogni parte del progetto e delle quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

A.01.2 Descrizione dei lavori

L'intervento prevede sommariamente:

- ☐ predisposizione delle canalizzazioni e tubazioni dedicate di contenimento delle linee elettriche e dei cavi speciali per gli impianti in oggetto ed esecuzione di tutte le opere murarie necessarie alla posa delle canalizzazioni quali fori di pareti e di solai, chiusure in cartongesso per la creazione di cavedi, apertura e chiusura di controsoffitti esistenti e la predisposizione di setti tagliafuoco per il ripristino del REI.
- ☐ esecuzione di un impianto di diffusione di musica e di messaggi per consentire l'evacuazione dei locali
- ☐ esecuzione di un impianto di illuminazione di emergenza su tutti i locali, i corridoi e le vie di fuga del III° Lotto;
- ☐ esecuzione di un impianto di Rivelazione Incendio del tipo puntiforme su tutti i locali dell'Edificio III° Lotto.
- ☐ installazione nelle zone filtro del III° Lotto di tutte le porte tagliafuoco con i relativi sistemi di comando quali rivelazione incendio, fermi magnetici, contatti, ecc.

Gli impianti oggetto della progettazione si possono così riassumere:

Impianti Elettrici

- sistemi di continuità assoluta per illuminazione e servizi di sicurezza;
- condutture per reti BT per la distribuzione principale e secondaria;
- quadri elettrici principali e secondari;
- impianti di illuminazione di sicurezza;
- apparecchi illuminanti di sicurezza;

Impianti speciali di sicurezza

- impianti di rivelazione incendi;
- impianto di diffusione sonora (EVAC);

Impianto di supervisione e controllo centralizzato

- sistema di controllo centralizzato impianto di illuminazione di sicurezza;
- sistema di controllo centralizzato impianti speciali.

A.01.3 Ammontare dell'appalto

Il quadro economico dell'intervento è il seguente:

Cod.	DESCRIZIONE	IMPORTO (€)
A	LAVORI	
A1	A1 - Impianti elettrici e speciali	
	Impianto elettrico, antincendio, rete dati, illuminazione, ill. emergenza, ecc.	992.000,00
	Subtotale	992.000,00

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT

A2	Oneri per la sicurezza	6.000,00
	Subtotale A	998.000,00
	B - SOMME IN AMMINISTRAZIONE	
B.1	Imprevisti e arrotondamenti	5.000,00
B.2	Lavori complementari e forniture apparecchiature	130.000,00
B.3	Spese tecniche,	15.000,00
B.4	IVA 22 % su A, B.2, B.3	249.260,00
B.5	IVA 22% e previdenza su B.3	3.900,00
	Subtotale B	403.160,00
	Totale complessivo	1.401.160,00

L'importo dell'appalto è pari a euro **998.000,00** IVA esclusa, di cui

- ☐ € **992.000,00** per lavori soggetti a ribasso d'asta;
- ☐ € **6.000,00** per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Ai sensi dell'art. 95 c 10 del D.lgs. 50/2016, i costi della manodopera sono stimati in € **250.405,29**

A.01.4 Classificazione dei lavori

Lavorazione	Cat.	Class.	Importo (€) compresi oneri sicurezza	Qualificazione obbligatoria	%	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (sino)
Opere elettriche	OS 30	III	998.000,00	SI	100%	prevalente	SI fino al 50%

A.01.5 Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del Regolamento generale.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui dall'articolo 106 del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.e i. e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

I prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono l'«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dall'articolo 106 del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.e i..

Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT

A.02 DISCIPLINA CONTRATTUALE

A.02.1 Conoscenza delle condizioni di appalto

In relazione all'interpretazione della documentazione di progetto saranno assunti i seguenti criteri di indirizzo generale:

- ☐ qualora sia rilevata una discordanza tra i vari elaborati di progetto sarà adottata la soluzione più aderente alle finalità per le quali l'intervento è stato progettato e comunque quella più rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva;
- ☐ qualora siano richiamate nei documenti di progetto norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario;
- ☐ l'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
- ☐ Infine si dispone che gli elaborati a carattere specifico e di dettaglio prevalgono su quelli a carattere generale.

Pertanto l'Appaltatore non potrà quindi mai eccepire la mancata conoscenza di condizioni o la presenza di elementi non valutati e non considerati, salvo che tali elementi non appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile, in quanto non espressamente escluse per patto contrattuale.

A.02.2 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- ☐ il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- ☐ il presente Capitolato speciale;
- ☐ tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo;
- ☐ l'elenco dei prezzi unitari;
- ☐ il PSC di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- ☐ il POS di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- ☐ il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale;
- ☐ le polizze di garanzia di cui agli articoli A.06.1 e A.06.2;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- ☐ il Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.e i. ;
- ☐ il Regolamento generale, per la parte non abrogata dal Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.e i.;
- ☐ il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
- ☐ il computo metrico e il computo metrico estimativo.

A.02.3 Documentazione di progetto

Il progetto esecutivo dell'intervento è illustrato nei seguenti elaborati di progetto:

ALLEGATI GENERALI	
EL	Elenco elaborati
RG	Relazione Generale
CSA-A	Capitolato speciale di appalto – Parte A – Definizioni tecniche ed economiche dei lavori

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT

CSA-B		Capitolato speciale di appalto – Parte B - Specifiche tecniche		
RL		Relazione tecnica specialistica		
EPU		Elenco prezzi unitari		
CME		Computo Metrico Estimativo fabbricato III° Lotto		
IM		Stima incidenza manodopera fabbricato III° Lotto		
MA		Piano di manutenzione - Impianti elettrici e speciali		
SQE		Schemi unifilari quadri elettrici		
CL		Relazione di calcolo		
AP		Analisi nuovi prezzi		
PSC		Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione		
CLP		Cronoprogramma		
QE		Quadro economico di spesa		
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI				
Planimetrie Generali				
GN	01	Edificio III°- Individuazione Lotti		
GN	02	Edificio III° Lotto - Aree intervento lavori di adeguamento per la sicurezza incendi		
GN	03	Edificio III° Lotto - Aree intervento lavori di adeguamento per la sicurezza incendi		
GN	04	Edificio III° Lotto - Aree controsoffittate		
GN	05	Edificio III° Lotto - Aree controsoffittate		
GN	06	Fasi di intervento - Edificio III° Lotto		
GN	07	Edificio III° Lotto - Locale Tecnico - Disposizione centrali impianti ausiliari		
GN	08	Schema a blocchi diffusione sonora generale (E.V.A.C.)		
GN	09	Schema a blocchi Rivelazione Incendio		
GN	10	Schema funzionale impianto di illuminazione di emergenza e sicurezza		
GN	11	Legenda simboli		
GN	12	Particolari costruttivi		
III° Lotto - Distribuzione Canalizzazioni e Illuminazione di Sicurezza				
P0-	3L	-	CA / IS	Edificio III° Lotto - Distribuzione canalizzazioni portacavi e illuminazione di sicurezza Livello 0
P1-	3L	-	CA / IS	Edificio III° Lotto - Distribuzione canalizzazioni portacavi e illuminazione di sicurezza Livello 1
P2-	3L	-	CA / IS	Edificio III° Lotto - Distribuzione canalizzazioni portacavi e illuminazione di sicurezza Livello 2
P3-	3L	-	CA / IS	Edificio III° Lotto - Distribuzione canalizzazioni portacavi e illuminazione di sicurezza Livello 3
P4-	3L	-	CA / IS	Edificio III° Lotto - Distribuzione canalizzazioni portacavi e illuminazione di sicurezza Livello 4
P5-	3L	-	CA / IS	Edificio III° Lotto - Distribuzione canalizzazioni portacavi e illuminazione di sicurezza Livello 5

P6-	3L	-	CA	/	IS	Edificio III° Lotto - Distribuzione canalizzazioni portacavi e illuminazione di sicurezza Livello 6
P7-	3L	-	CA	/	IS	Edificio III° Lotto - Distribuzione canalizzazioni portacavi e illuminazione di sicurezza Livello 7
P8-	3L	-	CA	/	IS	Edificio III° Lotto - Distribuzione canalizzazioni portacavi e illuminazione di sicurezza Livello 8
III° Lotto - Impianti speciali di "Safety" e "Security"						
P0-	3L	-	RI	/	DS	Edificio III° Lotto - Impianti speciali di "Safety" e "Security" - Livello 0
P1-	3L	-	RI	/	DS	Edificio III° Lotto - Impianti speciali di "Safety" e "Security" - Livello 1
P2-	3L	-	RI	/	DS	Edificio III° Lotto - Impianti speciali di "Safety" e "Security" - Livello 2
P3-	3L	-	RI	/	DS	Edificio III° Lotto - Impianti speciali di "Safety" e "Security" - Livello 3
P4-	3L	-	RI	/	DS	Edificio III° Lotto - Impianti speciali di "Safety" e "Security" - Livello 4
P5-	3L	-	RI	/	DS	Edificio III° Lotto - Impianti speciali di "Safety" e "Security" - Livello 5
P6-	3L	-	RI	/	DS	Edificio III° Lotto - Impianti speciali di "Safety" e "Security" - Livello 6
P7-	3L	-	RI	/	DS	Edificio III° Lotto - Impianti speciali di "Safety" e "Security" - Livello 7
P8-	3L	-	RI	/	DS	Edificio III° Lotto - Impianti speciali di "Safety" e "Security" - Livello 8

La documentazione sopraindicata costituisce parte sostanziale ed integrante del contratto comprese eventuali integrazioni e modifiche progettuali e/o di variante.

A.02.4 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.e i. , l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

A.02.5 Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dell'articolo 110 del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.e i., così come sostituita dall'art.372, comma 1 del d.lgs 14/2019.

A.02.6 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT

Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

A.02.7 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e al D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 106.

A.02.8 Convenzioni in materia di valuta e termini

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

A.02.1 Protocollo di legalità

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019, il cui schema è stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 951 del 02/07/2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Ai sensi dell'art. 1 del "Protocollo di legalità" la Stazione Appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

A.02.1 Trattamento dei dati personali

Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 15 del regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati.

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT

L'azienda U.L.SS. 8 "Berica" - Viale Rodolfi n. 37 – 36100 Vicenza, ai sensi degli articoli 4 e 28 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, informa di essere Titolare dei dati personali forniti dalle imprese e che procederà al relativo trattamento per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

Per dato personale s'intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»). Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Per trattamento di dati personali s' intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; con riferimento al vincitore, il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

I dati forniti verranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, conservati e protetti in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi con l'osservanza delle misure di sicurezza adottate dall'Azienda in attuazione delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, completezza e pertinenza e avverrà nei limiti strettamente necessari alle finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale, oltre che alle finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Qualora l'Azienda intenda trattare ulteriormente i dati forniti per finalità diverse da quelle per cui sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornirà all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2 dell'art. 13 del Regolamento UE.

I dati raccolti verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. In relazione al trattamento dei dati conferiti, si informa che l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del Trattamento (Direttore Generale) l'esercizio di tutti i diritti previsti dagli articoli 3 comma 2, lettere b) e d) , 15, 18, 19 e 21 del Regolamento UE (diritto di accesso, di rettifica, di opposizione, di reclamo, di oblio, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati) rivolgendosi al Responsabile dell' U.O.S. Patrimonio, Impianti e Manutenzioni dell'U.L.SS. n. 8 Berica Viale Rodolfi n. 37, presso il quale sarà possibile conoscere il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati nominato all'interno dell'Azienda U.L.SS. 8 "Berica".

In ottemperanza a quanto previsto dal nuovo Regolamento Europeo 2016/679, il Responsabile della Protezione dei dati - Data Protection Officer - dell'Azienda U.L.SS. 8 "Berica" è la ditta Compliance Officer e Data Protection con sede legale in Cascina (PI) – Via Modda n.79, email di contatto rdp@aulss8.veneto.it.

A.03 TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

A.03.1 Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 60 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT

possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32 del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.e i., la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo A.08.1 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3 del presente articolo, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.

A.03.2 Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 1099 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, secondo il cronoprogramma di cui alla tav. "CLP cronoprogramma".

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto:

- i. dell'esecuzione per fasi dei lavori oggetti dell'appalto
- ii. delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Si precisa che la successione delle singole fasi potrà essere variata su richiesta della Stazione Appaltante in relazione alle esigenze organizzative delle UU.OO. del Presidio Ospedaliero.

A.03.3 Proroghe

Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo A.03.2, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine sopra richiamato.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo A.03.2, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di ultimazione dei lavori, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 del presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

A.03.4 Sospensioni ordinate dalla DL

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore.

Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.e i. e comunque secondo le previsioni dell'articolo 107 del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.e i. nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- ☐ l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- ☐ l'adeguata motivazione a cura della DL;
- ☐ l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 106 comma 1 del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.e i. .

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.

Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo A.03.2, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo A.03.7.

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT

A.03.5 Sospensioni ordinate dal RUP

Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e alla DL.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo A.03.4, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

A.03.6 Penali in caso di ritardo

Ai sensi dell'art. 100 del Decreto legislativo n.50 del 2016, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo uno per mille (euro 1 e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo A.03.1, comma 2 oppure comma 3;
- b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo A.03.1, comma 4;
- c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
- d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera c), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo A.03.9, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

A.03.7 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 15 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- ☐ per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT

- ☐ per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- ☐ per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- ☐ per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- ☐ se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

A.03.8 Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- ☐ il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- ☐ l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- ☐ l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
- ☐ il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- ☐ il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
- ☐ le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- ☐ le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- ☐ le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- ☐ le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo A.03.3, di sospensione dei lavori di cui all'articolo A.03.4, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo A.03.6, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo A.03.9.

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT

A.03.9 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.e i..

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo A.03.6, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

A.04 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

A.04.1 Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.

Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci concorrenti alla installazione di impianti e strutture, per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all'articolo A.07.3, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell'opera.

A.04.2 Eventuali lavori a corpo

Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli A.07.1 o 39, e per tali variazioni la DL, sentito il RUP e con l'assenso dell'appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate "a corpo".

Nei casi di cui al comma 1, se il prezzo complessivo non è valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 0. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT

secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dell'eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.

Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Si applica quanto previsto dall'articolo A.04.1, comma 6, in quanto compatibile.

A.04.3 Lavori in economia

La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata come segue:

- ☐ per quanto riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari;
- ☐ per quanto riguarda il costo del personale e i trasporti e i noli, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, al netto delle percentuali per spese generali e utili (se comprese nei prezzi vigenti), senza applicazione di alcun ribasso; in tal caso resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della DL, prima dell'avvio dei predetti lavori in economia;
- ☐ per quanto riguarda le spese generali e gli utili, applicando agli stessi il ribasso contrattuale.

Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:

- ☐ nella misura dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell'art.97 del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.e i. ;
- ☐ nella misura del 15% e del 10% rispettivamente, in assenza della verifica di cui alla lettera a).

A.04.4 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla DL.

A.05 DISCIPLINA ECONOMICA

A.05.1 Anticipazione dell'importo contrattuale

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del decreto Legislativo n.50 del 2016 s.m.e.i. , sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT

parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'anticipazione è compensata nel corso dell'anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L'importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l'importo dell'anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l'erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l'ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all'ultimazione dei lavori, se anteriore, l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo A.05.4, ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del Decreto Legislativo n.50 del 2016 s.m. e.i., l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
- b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
- c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
- d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989 .La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

A.05.2 Pagamenti in acconto

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli A.04.1, A.04.2, A.04.3 e A.04.4, raggiungono un importo non inferiore a euro 100.000,00 come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori.

La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:

- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato alla somma delle singole voci di lavori di cui all'elenco prezzi unitari;
- b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza;
- c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
- d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

- a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
- b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Nel caso in cui sia stata erogata l'anticipazione sul certificato di pagamento sarà operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo A.05.1, comma 2.

Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT

In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo A.05.3. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

A.05.3 Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo A.05.2, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 60 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione e dell'ordine di fatturazione di cui all'articolo A.05.4 comma1.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Fermo restando quanto previsto all'articolo A.05.4, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

A.05.4 Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

Ogni pagamento è subordinato all'emissione dell'ordine di fatturazione da parte della Stazione Appaltante, e alla trasmissione alla stessa della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

Ogni pagamento è altresì subordinato:

- all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 59, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
- all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 3 nel caso in cui se ne verifichino le condizioni;
- agli adempimenti di cui all'articolo A.09.3 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT

e) all'accertamento, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40.

In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo A.10.3, comma 2.

Il pagamento della fattura sulla quale dovrà essere riportata la stessa descrizione dell'ordine della Stazione Appaltante – sarà effettuato entro 60 giorni dalla data del relativo ricevimento. Il saggio degli interessi di mora per ritardo sui pagamenti sarà pari a quello vigente pro tempore comunicato dal Ministero dell'economia e delle Finanze con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare (Tasso B.C.E. semestrale), maggiorato di 8 punti più il risarcimento delle spese di recupero, calcolato pro – die a decorrere dal 61° giorno successivo alla scadenza.

Sulla fattura dovranno essere indicati:

- numero di partita IVA;
- numero di codice fiscale;
- estremi del contratto;
- numero dell'ordinativo della Stazione Appaltante per la fatturazione in corso;
- dati specifici di riferimento di ciò che viene fatturato;
- importo dell'IVA.
- CIG di riferimento assegnato al contratto

I pagamenti dei corrispettivi per le opere previste dall'appalto saranno soggetti ad I.V.A. come previsto dalla normativa vigente. L'Appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136.

A.05.5 Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

Si applica quanto previsto dal DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, n. 231 così come modificato dal Decreto Legislativo n.192 del 9/11/2012 e s.m.e i. in materia.

A.05.6 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.e i., in deroga a quanto previsto dal comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne è stata prevista una diversa destinazione;

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT

- a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
- b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
- c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dalla DL;
- d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del RUP in ogni altro caso;

Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

A.05.7 Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Ai sensi dell'art.106 del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.e i. comma 13 si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. è ammessa la cessione dei crediti solo a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

A.06 CAUZIONI E GARANZIE

A.06.1 Cauzione definitiva

La ditta aggiudicataria dovrà prestare cauzione definitiva - a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dell'eventuale risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime - nella misura prevista all'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e calcolata sulla base del singolo importo contrattuale.

La cauzione definitiva potrà essere prestata come fidejussione bancaria o polizza assicurativa. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016.

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT

Titolo: CAPITOLATO SPECIALE APPALTO Nome doc.: CSA	Ver. : 01. del 29/09/2009	Foglio 25 di 47
---	------------------------------	-----------------

La cauzione sarà svincolata entro trenta giorni dalla data di collaudo (o certificato di regolare esecuzione) positivo dei lavori, su richiesta scritta dell'Appaltatore, e dichiarazione liberatoria dell'UOS Patrimonio Manutenzioni e Impianti dell'U.L.SS.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

A.06.2 Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo A.03.1, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:
 - partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),
 - partita 2) per le opere preesistenti: euro 50.000 ,
 - partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 50.000 ,
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000 .

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

A.07 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT

A.07.1 Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo A.07.3, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.

Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

L'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo A.07.3, comma 3.

A.07.2 Variazione dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare modifiche al contratto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016; tali modifiche dovranno essere autorizzate dal RUP e potranno essere introdotte senza una nuova procedura di affidamento nel caso intervengano su aspetti di dettaglio del lavoro e non si configurino quali modifiche sostanziali ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D. Lgs. n.50/2016. In caso di modifiche, l'aumento dell'importo contrattuale non potrà in ogni caso eccedere il 15% dell'importo di contratto.

Costituiscono modifiche non sostanziali:

- i. Miglioramento o integrazione delle caratteristiche prestazionali dei materiali
- ii. Finiture edili delle apparecchiature quali quadri elettrici
- iii. Aumento punti terminali degli impianti, di attraversamenti tagliafuoco
- iv. Sostituzione apparecchiature e terminali esistenti da integrarsi nell'ambito dell'appalto
- v. Assistenze murarie integrative
- vi. Smontaggio e rimontaggio dei controsoffitti
- vii. Sostituzione dei controsoffitti

Ai sensi dell'art.106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Prezzi applicabili ai nuovi lavori

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.

Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 23 comma 7 del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.e i. .

A.07.3 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo A.03.6, in

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT

Titolo: CAPITOLATO SPECIALE APPALTO Nome doc.: CSA	Ver. : 01. del 29/09/2009	Foglio 27 di 47
---	------------------------------	-----------------

proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo A.07.4.

Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo A.05.3.

A.07.4 Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

Ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.Lgs n.50/2016, il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 237 del Regolamento generale.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, La stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205 comma 6 del decreto Legislativo n.50/2016 s.m.e i.. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'appaltatore.

Finché all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

A.08 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

A.08.1 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- d) il DURC, ai sensi dell'articolo A.10.4, comma 2;
- e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT

Titolo: CAPITOLATO SPECIALE APPALTO Nome doc.: CSA	Ver. : 01. del 29/09/2009	Foglio 28 di 47
---	------------------------------	-----------------

rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo A.08.3, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo A.08.4;

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo A.08.5.

Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 45 del decreto Legislativo n.50/2016 s.m.e i., se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 45 del decreto Legislativo n.50/2016 s.m.e i., se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45 del decreto Legislativo n.50/2016 s.m.e i. ; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45 del decreto Legislativo n.50/2016 s.m.e i. ; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

Fermo restando quanto previsto all'articolo A.08.6, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

A.08.2 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT

Titolo: CAPITOLATO SPECIALE APPALTO Nome doc.: CSA	Ver. : 01. del 29/09/2009	Foglio 29 di 47
---	------------------------------	-----------------

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo A.08.1, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli A.08.3, A.08.4, A.08.5 o A.08.6.

A.08.3 Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo A.01.3, del presente Capitolato speciale.

L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:

- a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
- b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo A.08.4.

Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'articolo A.03.2 e nelle more degli stessi adempimenti:

- a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 1A.03.1, dandone atto nel verbale di consegna;
- b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli articoli A.03.4 e A.03.5.

A.08.4 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

- a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
- b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT

Titolo: CAPITOLATO SPECIALE APPALTO Nome doc.: CSA	Ver. : 01. del 29/09/2009	Foglio 30 di 47
---	------------------------------	-----------------

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

A.08.5 Piano operativo di sicurezza (POS)

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

Ai sensi dell'articolo 105 del decreto Legislativo n.50/2016 s.m.e i. comma 17, l'appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo A.09.1, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo A.08.1, comma 4.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo A.08.3.

A.08.6 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il PSC e il POS formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 105 del decreto Legislativo n.50/2016 s.m.e i. comma 17, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT

Titolo: CAPITOLATO SPECIALE APPALTO Nome doc.: CSA	Ver. : 01. del 29/09/2009	Foglio 31 di 47
---	------------------------------	-----------------

Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

A.09 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

A.09.1 Subappalto

Il subappalto si intende regolato dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 49 della L. 108/2021. Il subappalto - anche parziale - del lavoro oggetto dell'appalto è assolutamente vietato, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e la rifusione alla Stazione Appaltante dei danni e delle spese conseguenti, salvo che non sia preventivamente concessa specifica autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante. Detta autorizzazione sarà rilasciata soltanto se la previsione dei subappalti sia stata formulata in sede di offerta. L'Appaltatore dovrà richiedere l'autorizzazione per gli eventuali contratti di subappalto necessari prima dalla data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Ai sensi dell'articolo 105 del decreto Legislativo n.50/2016 s.m.e i. e ai fini dell'articolo A.09.1 del presente Capitolato speciale è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare la quota del **50 per cento** dell'importo complessivo del contratto.

Ai sensi dell'articolo 105 del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.e i. comma 3 e ai fini dell'articolo A.09.1 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

E' assolutamente vietato che i subappalti autorizzati formino oggetto di ulteriore subappalto a terzi.

Anche nel caso di subappalti autorizzati, l'Appaltatore resterà, nei confronti della Stazione Appaltante, il solo ed unico responsabile dei lavori subappaltati.

Qualora la Stazione Appaltante, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, dovesse ritenere il subAppaltatore incompetente e/o indesiderabile, l'Appaltatore, al ricevimento della comunicazione scritta da parte della Stazione Appaltante, dovrà prendere immediate misure per l'allontanamento del subappaltatore, ancorché autorizzato, dal cantiere, senza che ciò possa dar luogo a pretese di risarcimento di danni o maggiori oneri né proroga alla durata contrattuale dei lavori.

A.09.2 Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT

convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo A.10.3, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

A.09.3 Pagamento dei subappaltatori

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Tuttavia si riporta quanto previsto dal comunicato del Presidente ANAC del 25 novembre 2020 "Indicazioni in merito all'articolo 105, comma 13, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di pagamento diretto al subappaltatore che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa" *"si ritiene che i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese abbiano la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante. A tal fine, si ritiene che la rinuncia potrebbe essere espressa nell'ambito di una specifica clausola inserita nel contratto di subappalto. Nel caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore o subcontraente, resta in ogni caso salva l'applicazione della previsione generale contenuta nel citato articolo 105, comma 13, lettera c) del codice dei contratti pubblici, con conseguente ripristino del pagamento diretto a cura della stazione appaltante.*

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.e i. comma 5, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell'articolo A.10.4, comma 2;
- b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo A.05.4, comma 3, relative al subappaltatore;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) alle limitazioni di cui agli articoli A.10.3, comma 2 e A.10.4, comma 4.

Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.

La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

- a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'articolo A.09.1;
- b) l'individuazione delle categorie al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori.

A.10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT

A.10.1 Accordo bonario e transazione

Per i lavori, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Decreto legislativo n.50/2016 s.m.e i. . Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.

Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16 del Decreto legislativo n.50/2016 s.m.e i.. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

A.10.2 Definizione delle controversie

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo A.10.1 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di VICENZA ed è esclusa la competenza arbitrale.

La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT

A.10.3 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 6 del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.e i., in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli A.05.2, comma 8 e A.05.3, comma 8, del presente Capitolato Speciale.

In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

A.10.4 Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del Decreto legislativo n.50/2016 s.m.e i. e dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT

relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
- b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli A.05.2 e A.05.3 del presente Capitolato Speciale;
- c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
- d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli A.05.2 e A.05.3 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

Fermo restando quanto previsto all'articolo A.10.5, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

A.10.5 Risoluzione del contratto. Recesso dal contratto da parte della Stazione Appaltante

Ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.e i., fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.e i., la stazione appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.e i.;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.e i. sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.e i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto ;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

La stazione appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.e i..

Quando il direttore dei lavori, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.e i..

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternati va all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.e i., pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n.50/2016 s.m. e i., fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

La stazione appaltante può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT

A.11 NORME FINALI

A.11.1 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale, al Decreto legislativo .50/2016 s.m.e i. e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
- d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT

Titolo: CAPITOLATO SPECIALE APPALTO Nome doc.: CSA	Ver. : 01. del 29/09/2009	Foglio 38 di 47
---	------------------------------	-----------------

l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.

t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

v) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;

y) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

z) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT

Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti. Appena ricevuta la denuncia il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

- dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
- al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'esecutore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile determinata con le modalità di cui all'articolo A.04.3, comma 3.

Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 7, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario decurtati secondo le previsioni del comma 4. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

A.11.2 Disciplina antimafia

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT

Prima della stipula del contratto deve essere accertata l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente.

A.11.3 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).

Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e/o in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 e l'articolo 108 del Decreto legislativo n.50/2016 s.m.e i. se ricade in fattispecie.

A.11.4 Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- e) il rimborso alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, delle spese inerenti le pubblicazioni previste dalle norme vigenti dei risultati della procedura di affidamento

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT

Titolo: CAPITOLATO SPECIALE APPALTO Nome doc.: CSA	Ver. : 01. del 29/09/2009	Foglio 41 di 47
---	------------------------------	-----------------

SEZIONE B ORDINE DA TENERSI NEI LAVORI

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT

B.01 Direzione Lavori

Per la corretta esecuzione dei lavori, la Stazione Appaltante, nomina un proprio Direttore dei Lavori (D.LL.) che, direttamente o coadiuvato da propri incaricati facenti parte della struttura organizzativa della Stazione Appaltante, provvederà alla gestione e al controllo di tutte le attività dell'Aggiudicatario. La Direzione Lavori presiederà tutte le fasi dell'intervento dalla firma del contratto al controllo finale dell'operato e sarà comunicata all'Aggiudicatario con i relativi recapiti da utilizzare per ogni tipo di comunicazione (fax, telefono, e-mail).

B.02 Direzione tecnica

L'Aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, deve nominare e notificare, a sua cura e spese, alla Stazione Appaltante un Direttore Tecnico (D.T.) nonché un suo sostituto in caso di assenza. La notifica dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dell'incarico e degli obblighi derivanti dal presente Capitolato. Ogni variazione del domicilio delle persone incaricate deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione del nominativo del Direttore Tecnico incaricato deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

L'Aggiudicatario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del proprio personale, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. Il D.T. è responsabile dell'organizzazione, della programmazione e dell'esecuzione delle attività connesse all'intervento e deve essere sempre reperibile dal D.LL. mediante telefono fisso o mobile ed e-mail. Il D.T. rappresenta l'Aggiudicatario a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte dal D.LL. e/o dalla Stazione Appaltante s'intendono date all'Aggiudicatario.

La Stazione Appaltante può ottenere in qualsiasi momento nel corso della durata dell'Accordo, previa motivata richiesta, la sostituzione del D.T. e/o del suo sostituto senza che l'Aggiudicatario possa opporre eccezione alcuna. In tal caso l'Aggiudicatario provvede alla sostituzione entro 10gg. solari dalla richiesta pena la risoluzione dell'appalto.

B.03 Presa in consegna anticipata

La Stazione Appaltante può disporre delle opere appaltate prima del collaudo, anche se queste non sono completamente ultimate, quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 230 del D.P.R. n.207/2010. Quando la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, l'Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, ragione o causa, e non può a tale titolo reclamare compensi di sorta.

La presa in consegna delle predette opere avverrà, nel termine perentorio che sarà dalla Stazione Appaltante stessa fissato, per mezzo dell'organo di collaudo o per mezzo di altra persona all'uopo delegata ed in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Delle operazioni di presa in consegna verrà redatto un verbale nel quale si descriverà lo stato di consistenza delle opere prese in consegna ed il loro stato di conservazione, al fine di garantire l'Appaltatore dai possibili danni che potessero derivare con l'uso.

L'Appaltatore resta esonerato dalla conservazione e manutenzione delle opere prese in consegna dalla Stazione Appaltante prima del collaudo; egli però risponde, fino a che il collaudo assuma carattere definitivo, di tutti i difetti derivanti da vizi o negligenza nell'esecuzione o da imperfezione dei materiali, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

I collaudi, ancorché favorevoli, e l'accettazione delle opere non esonerano l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge ed in specie, dalle garanzie per difformità e vizi dell'opera.

B.04 Conservazione - Manutenzione - Garanzie

L'Appaltatore ha l'obbligo della manutenzione e conservazione delle opere a propria cura e spese fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L'obbligo cessa alla data di redazione del verbale dell'eventuale consegna anticipata, rispetto al collaudo, dell'immobile alla Stazione Appaltante.

Qualora la conservazione delle opere venga effettuata dall'Appaltatore mediante custodia o guardiania, la stessa è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 22 della legge 646/1982.

I lavori di sistemazione di eventuali inconvenienti riscontrati dopo le chiusure contabili, prima e durante il collaudo, ed in ogni caso prima che il collaudo assuma carattere definitivo ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. n.207/2010, ritenuti indifferibili ed urgenti a giudizio della Stazione Appaltante e che l'Appaltatore non esegua nei termini che le sono stati prescritti, potranno venire eseguiti dalla Stazione Appaltante stessa con addebito della relativa spesa all'Appaltatore inadempiente.

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT

L'Appaltatore, oltre a fornire le coperture assicurative previste, presta completa garanzia di tutte le forniture, le opere ed impianti compresi nell'appalto e risponde per la difformità ed i vizi dell'opera purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Dopo tale data l'Appaltatore risponde ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. L'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso per gli oneri di cui sopra che sono da intendersi tutti compresi nel corrispettivo del prezzo d'appalto.

B.05 Condotta dei lavori e sede operativa

L'Appaltatore, pena la revoca dell'aggiudicazione, sarà pronta ad iniziare i lavori non appena ne verrà data consegna con regolare verbale e si obbliga ad accettare ed attenersi al cronogramma predisposto, compresi gli eventuali tempi parziali di completamento delle singole fasi principali. Il cronogramma potrà subire modifiche ad opera della D.L. in relazione allo svolgimento delle opere e a queste modifiche la Ditta dovrà adeguarsi.

L'Appaltatore è tenuto ad organizzare, nel luogo dei lavori, un cantiere regolarmente attrezzato e diretto da un suo incaricato per l'organizzazione e la vigilanza sulle condizioni di sicurezza e di impiego della manodopera, delle attrezzature e dei materiali. Gli oneri generali e specifici comunque connessi agli obblighi sopra elencati sono a completo carico e spesa dell'Appaltatore, essendo stati computati nella determinazione dei prezzi unitari delle singole voci e degli oneri per la sicurezza.

L'Appaltatore dovrà condurre i lavori con personale tecnico di provata capacità ed idoneo, per numero e qualità, alle necessità derivanti dal programma dei lavori approvato. Tutto il personale addetto ai lavori ed ai cantieri dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori, che potrà richiedere, senza specificarne il motivo e senza essere tenuta a rispondere delle conseguenze, l'allontanamento dai cantieri di qualsiasi addetto ai lavori.

L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione dei Lavori che riguardino sia il modo di esecuzione dei lavori sia il rifiuto o la sostituzione di materiali, salvo la facoltà di fare le sue osservazioni.

L'Appaltatore pertanto dovrà provvedere per proprio conto e prima della stipula dell'appalto a organizzare una propria sede indicandone indirizzo, telefoni, fax ed e-mail da utilizzare quale base operativa per ogni evenienza dotata di persone qualificate per intervenire e/o assistere e/o smistare le richieste manutentive provenienti dalla D.LL. e/o U.U.OO. della Stazione Appaltante.

Al momento della sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore dovrà dimostrare di avere la piena disponibilità della sede operativa e del personale previste nel presente capitolato.

B.06 Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

B.07 Custodia del cantiere

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

B.07.1 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

B.08 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni sono ceduti all'appaltatore il quale per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT

In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni sono ceduti all'appaltatore il quale per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo B.07.1.

B.09 Interruzioni del servizio

L'intervento prevede per gli impianti elettrici, l'allacciamento alle reti di distribuzione esistenti e/o l'allacciamento ai sistemi di sicurezza esistenti (Illuminazione di emergenza, rivelazione incendio, EVAC, ecc). Le modalità ed i tempi di esecuzione sono da concordare, in via preventiva, con la Direzione Lavori e dovranno essere esplicitati dall'Appaltatore attraverso la elaborazione di piani operativi dettagliati riportanti gli interventi, gli schemi di azione, la schedulazione delle tempistiche di effettuazione delle singole manovre e i mezzi necessari per eseguire le attività nonché la gestione degli eventuali imprevisti. La finalità dei piani operativi consiste nell'analisi delle criticità e la relativa risoluzione per garantire la massima continuità di servizio, attraverso l'impiego di soluzioni tecniche ovvero operative compensative in grado di ridurre al minimo i tempi di "mancato servizio tecnologico", (nolo di gruppi elettrogeni carrellati, cabine MT/BT in container, sistemi di energia di riserva, by pass provvisori, tempi di esecuzione in fasi successive o in orari meno critici ecc.).

Tali attività di stacco e riallaccio saranno preferibilmente previste in orario serale, notturno, prefestivo o festivo e gli oneri derivanti dalla necessità di assicurare la continuità di servizio è comunque da ritenersi compresa nel valore complessivo della valutazione delle spese generali offerta. Quanto previsto nel presente paragrafo si intende compreso nell'importo complessivo dei lavori.

B.10 Documentazione finale

Con la consegna provvisoria dei lavori, ovvero in caso di presa in consegna anticipata e quindi prima del collaudo finale, l'Appaltatore dovrà fornire la documentazione finale qui di seguito elencata.

- Redigere i disegni definitivi finali degli impianti, così come sono stati realmente eseguiti,. Dovranno essere forniti tutti gli schemi elettrici relativi ai sistemi di regolazione.
- i disegni definitivi finali, aggiornati e perfettamente corrispondenti alle strutture e agli impianti realizzati, completi di piante, sezioni, schemi, ecc., con l'indicazione del tipo e delle marche di tutte le apparecchiature, componenti e materiali installati. Particolare cura va riservata alla quotatura, in piante e nelle sezioni, degli impianti, in modo da poter verificare in ogni momento i passaggi delle reti di distribuzione degli impianti stessi e delle relative apparecchiature. I disegni saranno forniti in (se non diversamente indicato):
 - n. 3 copie cartacee entro robuste cartelle in plastica per una facile consultazione ed una buona conservazione;
 - n. 1 copia su supporto informatico.
- Tutte le norme, le istruzioni per la conduzione e la manutenzione degli impianti e delle singole apparecchiature, secondo le istruzioni date dalla D.L., raccolte in una monografia, in quantità non inferiore a n. 3 copie, ognuna costituita da uno o più volumi rilegati con copertina in pesante cartone plastificato. Ogni volume perfettamente ordinato, con un indice preciso ed analitico per l'individuazione rapida delle apparecchiature ricercate. La documentazione richiesta sarà costituita non dalla raccolta di generiche informazioni, ma da documentazioni di ogni apparecchiatura con fotografie, manuali illustrativi e monografie tecniche, disegni, schemi ed istruzioni per messa in marcia, funzionamento, manutenzione, smontaggio, installazione e taratura. descrizione e caratteristiche di funzionamento degli impianti e delle singole apparecchiature, sequenze operative, schemi di regolazione con relative descrizioni dettagliate di funzionamento;
- Nei locali tecnici sono forniti e installati a parete un pannello con gli schemi delle relative apparecchiature ed impianti. I pannelli saranno realizzati con cornice e copertura in vetro o plexiglas, gli schemi saranno riprodotti su supporto inalterabile, non fotosensibile. Qualora non fosse possibile installare disegni su pannelli, vanno forniti entro robuste cartelle di plastica. Questi disegni sono da considerarsi in aggiunta a quelli precedentemente richiesti;

- e. Una lista completa delle parti di ricambio consigliate per un periodo di conduzione di due anni, con la precisa indicazione di marche, numero di catalogo, tipo e riferimento ai disegni. Accanto al nome di ogni singola ditta fornitrice di materiali deve essere riportato indirizzo, numero di telefono e mail, al fine di reperire speditamente le eventuali parti di ricambio;
- f. una lista completa di materiali di consumo, quali oli, grassi, gas, ecc. con precisa indicazione di marca, tipo e caratteristiche tecniche;
- g. una lista completa di attrezzi, utensili e dotazioni di rispetto necessari alla conduzione ed ordinaria manutenzione, ivi inclusi eventuali attrezzi speciali per il montaggio e smontaggio degli impianti.
- h. Nulla osta degli Enti preposti alla operatività degli impianti (I.S.P.E.S.L., VV.F., ecc.).
- i. La dichiarazione di conformità degli impianti realizzati in accordo alle prescrizioni del D.M. 22/01/2008 n.37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici"
- j. Il libretto di impianto o di centrale prescritto dal D.P.R. 412/93, completo in ogni sua parte.

La Stazione Appaltante prenderà in consegna i lavori non appena l'Appaltatore avrà fornito la documentazione di cui sopra entro il termine stabilito dalla stessa e comunicato all'Appaltatore con ordine di servizio da parte della D.LL... Nel caso in cui la documentazione non sia fornita entro il termine richiesto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prendere comunque in consegna i lavori e di imporre all'Appaltatore la messa in funzione degli impianti, restando completamente a carico dell'Appaltatore la responsabilità per la conduzione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, fino alla effettiva presa in consegna coincidente con gli adempimenti di cui ai punti precedentemente richiamati. Restano esclusi dagli oneri a carico dell'Appaltatore, in tale periodo, i soli consumi di energia e combustibile. La garanzia annuale sui lavori decorrerà a partire dalla data della consegna ufficiale.

B.11 Oneri a carico dell'Appaltatore nell'installazione e nella gestione del cantiere

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme dei regolamenti edilizi, di igiene, di polizia urbana e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune nel quale devono eseguirsi le opere, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

Nella formazione dell'offerta l'Appaltatore dovrà comprendere anche tutti i costi, oneri e obblighi necessari all'approntamento ed alla gestione del cantiere; dovrà tenere conto tra l'altro anche dei seguenti oneri:

- ☐ il conseguimento, compreso ogni onere connesso, di tutte le autorizzazioni necessarie per l'impianto e l'esercizio del cantiere, ivi compreso il relativo accesso dalla via pubblica comprese le relative eventuali ordinanze, nonché in genere, di quelle comunque necessarie per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, escluso solo il permesso a costruire;
- ☐ il ripristino e/o la riparazione di opere esterne all'area di cantiere danneggiate nel corso dei lavori;
- ☐ la disattivazione di linee elettriche, telefoniche, tubazioni acqua e gas a servizio dell'area interessata dai lavori ;
- ☐ la richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia elettrica e del telefono necessari per l'esercizio del cantiere e per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per canoni e consumi dipendenti dai predetti servizi;
- ☐ la formazione ed il mantenimento del cantiere, compresa ogni attrezzatura necessaria per una piena e perfetta esecuzione dei lavori appaltati compresi la rimozione, l'allontanamento, anche in discariche per rifiuti speciali, o accantonamento di recinzioni esistenti, di alberi, arbusti, ceppaie, materiali, tettoie, lo sbancamento e lo spianamento del terreno e quant'altro necessario per sgombrare l'area da utilizzare ed internamente il fabbricato, compresa anche la pulizia del cantiere durante lo svolgimento dei lavori;
- ☐ il ricorso, in caso di ritardo negli allacciamenti da parte delle Aziende erogatrici, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori; il ripristino della viabilità pubblica esistente qualora danneggiata durante l'esecuzione dei lavori, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del Codice della strada e dei relativi regolamenti, nonché delle disposizioni che saranno impartite in proposito dai competenti Uffici e dalla Direzione dei Lavori;
- ☐ la realizzazione di adeguata recinzione del cantiere secondo le disposizioni della D.L., qualunque spostamento della recinzione stessa durante lo svolgimento dei lavori, il mantenimento della stessa o fino alla consegna dei lavori nel caso in cui non sia prevista una recinzione definitiva (cordoli o siepi) o fino alla realizzazione della recinzione definitiva;

- ☐ la fornitura e posa in opera, all'atto della formazione del cantiere, di una tabella di ml. 3.00x2,00 con indicazione dei lavori che verranno eseguiti, secondo il modello tipo ed il testo che sarà indicato dalla Direzione dei Lavori;
- ☐ l'adozione di tutti i provvedimenti necessari affinché - nel caso in cui venga disposta la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 24 del Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici di cui al D.Min.LL.PP. 145/2000 e dell'art. 158 del D.P.R. n.207/2010 siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, franamenti di terra o altri eventi dannosi, restando a carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a causa di forza maggiore i danni che possano derivare da inadempienza alla presente clausola;
- ☐ l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- ☐ la fornitura alla Direzione dei Lavori del personale, degli strumenti e degli accessori necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, rilievi contabili, ispezioni ed assaggi, nonché la messa a disposizione dei relativi canneggiatori e ciò sino al termine delle operazioni di collaudo; dopo queste ultime l'Appaltatore è anche obbligato a ripristinare a proprie spese, senza alcun compenso, ciò che sia stato alterato o demolito; quando ne sia richiesto, sarà pure tenuto a prestare nei casi suddetti la sua opera di assistenza personale;
- ☐ la redazione di tutti gli elaborati esecutivi di cantiere per spiccati, sterri, strutture, reti di impianti e servizi, opere di finitura, particolari costruttivi e quanto altro necessario per la realizzazione delle opere, nonché nel caso di discordanze che dovessero emergere tra i vari elaborati architettonici contrattuali, la necessaria integrazione o rielaborazione di questi secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori, fermo restando quanto precisato al precedente A.02.1 circa l'ordine di prevalenza delle norme;
- ☐ gli aggiornamenti degli elaborati di progetto a seguito di varianti e/o soluzioni esecutive resisi necessarie, previa approvazione della D.L., ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.P.R. n.207/2010;
- ☐ l'allontanamento in discariche autorizzate dei materiali di risulta, anche se classificati rifiuti speciali, compreso ogni e qualsiasi onere e spesa;
- ☐ l'adozione di chiusure perimetrali provvisorie dei fabbricati, con teli di polietilene o altro materiale idoneo, per consentire, previo riscaldamento dei locali, l'esecuzione di tutte le opere, escluse solo le strutture, quando la temperatura esterna scende sotto zero gradi centigradi;
- ☐ la costruzione di coperture provvisorie di locali e fabbricati e la costruzione di passaggi coperti colleganti i fabbricati alle aree esterne dove vengono preparati i leganti e accatastati i materiali. L'approntamento in cantiere di adeguato locale a disposizione della direzione lavori;
- ☐ l'approntamento di ogni mezzo, materiale, mano d'opera, combustibile, ecc. per l'esecuzione di prove di carico e di laboratorio, di prove di verifica e collaudo degli impianti ed apparecchiature che la Direzione dei Lavori vorrà far eseguire;
- ☐ la manutenzione, l'assistenza, la riparazione e la sostituzione di ogni e qualsiasi apparecchiatura, compresa la necessaria mano d'opera, fino alla data del Collaudo dei lavori;
- ☐ la rispondenza di tutti i componenti degli edifici alle norme di qualità vigenti ed il possesso dei marchi di qualità previsti dalle norme vigenti di buona esecuzione a regola d'arte;
- ☐ le coloriture di tubazioni e di opere in lamiera che restassero in vista;
- ☐ l'esecuzione di prove e collaudi indicati negli articoli precedenti e seguenti;
- ☐ il rispetto delle prescrizioni delle Norme UNI e UNI-CIG;
- ☐ la pulizia dei pavimenti, delle scale, degli infissi, dei vetri, dei davanzali, dei parapetti, ecc. in modo che ogni locale e le opere esterne risultino perfettamente in ordine, pulite in ogni loro parte e pronte all'uso da eseguire al termine dei lavori o a richiesta della D.L. anche prima dell'ultimazione di tutte le opere comprese nell'appalto;
- ☐ la realizzazione e il mantenimento di tutte le condizioni di accessibilità e di agibilità per consentire l'esecuzione di opere, impianti e forniture eventualmente scorporate;
- ☐ la conservazione in cantiere della copia dei piani di sicurezza e coordinamento dell'Appaltatore e delle Imprese subappaltatrici;
- ☐ la consegna alla direzione lavori di tre copie di chiavi per ogni porta di ingresso alla struttura, e per ogni porta di accesso ai locali.

Per tutti i costi, oneri ed obblighi di cui sopra, nonché per tutti gli altri descritti negli articoli precedenti e seguenti del presente capitolato, l'Appaltatore non potrà pertanto avanzare pretese di sorta per compensi al di fuori del prezzo a forfait, né per ritardare la consegna e l'utile prosecuzione dei lavori stessi.

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT

Titolo: CAPITOLATO SPECIALE APPALTO Nome doc.: CSA	Ver. : 01. del 29/09/2009	Foglio 47 di 47
---	------------------------------	-----------------

B.12 Rapporti con enti terzi

L'Appaltatore dovrà prendere contatto con tutti gli Enti preposti alla emanazione di permessi e/o servizi quali Regione, Magistrato alle Acque, Comune, Soprintendenza, ARPAV, gestori di reti di servizi urbani ecc. al fine di ottenere tutte le autorizzazioni ed indicazioni per la realizzazione dell'opera.

E' altresì a carico dell'Appaltatore, senza che essa possa accampare alcun diritto, la formulazione di tutte le domande e le pratiche necessarie per l'ottenimento dei permessi, .

Per eventuali ritardi per la mancata osservanza di quanto sopra, non sarà concessa alcuna proroga rispetto alla data di ultimazione dei lavori, sempre che tali ritardi siano da attribuirsi alla Stazione Appaltante stessa.

Cod. progetto	Cod. evento:	Cod. episodio	Cod contratto	Archivio
	A	01	21PLAT 34	VTT